



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

Osservatorio Ambientale

“Aeroporto di Bergamo Orio al Serio”

Parere	N. 3
Progetto:	<p><i>“Aeroporto "Il Caravaggio" di Bergamo Orio al Serio - Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030”</i></p> <p>Verifica di ottemperanza alla condizione ambientale N. 10.i</p> <p>ID_VIP: 12444</p>
Proponente	<p>ENAC</p> <p>Ente Nazionale per l'Aviazione Civile</p>

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l’articolo 28, comma 2, del predetto Decreto Legislativo n. 152/2006, concernente la possibile istituzione, nel caso di progetti di competenza statale in materia di VIA particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, d’intesa con il proponente, di appositi osservatori ambientali finalizzati a supportare l’autorità competente nella verifica dell’ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, nonché a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti dette verifiche di ottemperanza;

VISTO il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica di concerto con il Ministero della Cultura di pronuncia di compatibilità ambientale n. 238 del 16 settembre 2022, con cui si esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale del “Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030” dell’aeroporto “Il Caravaggio” di Bergamo – Orio al Serio, presentato da ENAC condizionato al rispetto delle condizioni ambientali riportate agli articoli 2, 3 e 4, ovvero:

- Art. 2 “Condizioni ambientali del della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS”, di cui al parere n. 281 del 20 giugno 2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;
- Art. 3 “Condizioni ambientali del Ministero della Cultura”, di cui al parere espresso con nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 4311 del 7 febbraio 2022;
- Art. 4 “Condizioni ambientali della Regione Lombardia”, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. XI/3657 del 13 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 372 dell’08.11.2023, con il quale è stato costituito l’Osservatorio Ambientale “Aeroporto di Bergamo Orio al Serio”;

VISTO il decreto del Ministro n. 220 dell’11 luglio 2023, recante “Modalità di costituzione e di funzionamento degli Osservatori Ambientali”, registrato alla Corte dei Conti in data 16 agosto 2023, n. 2545;

VISTA la nota prot. 92956 del 21.05.2024 con la quale la Divisione 5 - Procedure di Valutazione VIA e VAS, della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato all’Osservatorio Ambientale di aver completato positivamente le verifiche preliminari di propria competenza in merito alla procedibilità per l’avvio della procedura di verifica di ottemperanza alla condizione ambientale di cui all’art. 2), n. 10.i del suddetto decreto n. 238 del 16/09/2022 ed ha disposto, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l’avvio dell’istruttoria tecnica presso l’Osservatorio Ambientale Aeroporto di Bergamo Orio al Serio, per la verifica di ottemperanza alla condizione ambientale di cui sopra;

CONSIDERATO che oggetto del presente parere è la verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 10.i del suddetto Decreto di compatibilità ambientale n. 238 del 16 settembre 2022 di seguito riportata:

“Il Proponente dovrà infine predisporre annualmente verifiche sulla presenza di Ailanthus altissima nel sedime aeroportuale, lungo la viabilità di accesso o i relativi parcheggi e provvedere sistematicamente alla relativa sicura e completa eliminazione.”

CONSIDERATO che, rispetto alla condizione ambientale art. 2) n. 10.i del Decreto di compatibilità ambientale n. 238 del 16 settembre 2022, ENAC ai fini dell’avvio della procedura di verifica di ottemperanza della presente condizione ambientale con nota n. 64419-P del 06/05/2024, acquisita al prot. n. 83019/MASE del 6/05/2024, ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:

- “RVO13_RelazioneOttemperanza10.i_DECVIA_238_22”;

RILEVATO che nella citata Relazione di ottemperanza il proponente con riferimento all'anno 2023:

- gli esiti della ricognizione effettuata al fine di verificare puntualmente l'eventuale presenza di *Ailanthus altissima* internamente al sedime aeroportuale, ivi compresa la viabilità di accesso ed i relativi parcheggi;
- la descrizione di n. 12 interventi di eliminazione di tali individui mediante taglio, abbattimento e/o eradicazione, in ragione della localizzazione degli stessi e delle eventuali interferenze con le strutture esistenti, quali muri, recinzione etc.;

RILEVATO, altresì, che il Proponente ha definito uno specifico Sistema Informativo Territoriale (SIT), quale strumento finalizzato a verificare l'efficacia degli interventi condotti nel tempo, orientando, in termini di localizzazione e tipologia di interventi da realizzarsi, l'attività di monitoraggio ed eliminazione dell'*Ailanthus altissima*, permettendone la produzione di report annuali da sottoporre allo Scrivente Osservatorio Ambientale;

CONSIDERATO che ENAC, al fine garantire l'ottemperanza della presente condizione ambientale, si impegna a procedere con la trasmissione di successiva reportistica entro il 15.12 di ogni annualità;

RITENUTO pertanto che ENAC abbia fornito la documentazione riportante gli elementi ritenuti idonei, nei limiti delle competenze dell'Osservatorio Ambientale, a garantire l'ottemperanza della presente condizione ambientale;

VISTO il parere favorevole pervenuto allo Scrivente Osservatorio Ambientale dal Comune di Bergamo (prot. n. ECO/2018/00030/PAR del 24/05/2024) per il tramite della Provincia di Bergamo in cui si suggeriscono una serie di osservazioni volte ad una più efficace azione di eliminazione dell'*Ailanthus Altissima*;

RITENUTO opportuno tradurre le osservazioni del Comune di Bergamo, quando non già previste dal proponente o non previste dalla richiamata condizione ambientale, nelle seguenti raccomandazioni al proponente per i prossimi interventi:

- è utile che dopo la prima estirpazione vengano effettuati dei successivi interventi di estirpazione più volte tra maggio e novembre. In alternativa, dopo la prima estirpazione è possibile falciare regolarmente le giovani piante;
- essendo l'ailanto una specie eliofila, per evitare che si presentino successive infestazioni, è utile, dove possibile, procedere con la piantumazione di specie autoctone in sostituzione degli esemplari di *Ailanthus altissima* eliminati;

CONSIDERATO che in base all'articolo 5 del citato decreto del Ministro n. 220 dell'11 luglio 2023, recante "Modalità di costituzione e di funzionamento degli Osservatori Ambientali", l'Osservatorio Ambientale sovrintende al compito di "verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di valutazione ambientale";

**Nei termini e nel rispetto di quanto sopra premesso, esaminato e considerato,
alla luce della documentazione depositata, questo Osservatorio Ambientale,
per gli aspetti di propria competenza,**

RITIENE

parzialmente ottemperata la condizione ambientale n. 10.i – limitatamente all'anno 2023 – del Decreto di compatibilità ambientale n. 238 del 16 settembre 2022, per gli aspetti di competenza dello scrivente Osservatorio Ambientale, fatta salva ogni altra verifica e/o autorizzazione da parte degli Enti e delle Amministrazioni competenti in materia ai sensi della normativa vigente.

Al fine di verificare il permanere nel tempo della condizione che rende non necessaria la previsione di misure mitigative, il proponente dovrà produrre successivi aggiornamenti in merito a detta ottemperanza entro il 15.12 di ogni annualità.

Il Presidente

Mauro Brambilla